

COORDINAMENTO

delle ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE

FAI (Fondo Ambiente Italiano), Italia Nostra Piemonte e Valle d'Aosta, Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, Pro Natura Torino, WWF Piemonte

Oggetto: Osservazioni alla Relazione Integrativa relativa al progetto di insediamento polifunzionale "Parco a tema Mediapolis" in comune di Albiano d'Ivrea, sottoposto alla procedura di VIA di cui la Provincia di Torino effettua il coordinamento, ai sensi dell'art.12 Legge Regionale 40/98.

Le associazioni:

F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano, con sede in viale Coni Zugna 5, 20144 Milano, rappresentato dal Consigliere nazionale Ezio Antonini;

Italia Nostra Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in via Massena 71, 10128 Torino, rappresentata dalla Presidente Maria Teresa Roli;

Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta ONLUS, con sede in via Thouar 8, 10149 Torino, rappresentata dalla Presidente Vanda Bonardo;

Pro Natura Torino ONLUS, con sede in via Pastrengo 13, 10128 Torino, rappresentata dal Presidente Emilio Delmastro;

W.W.F. - Fondo Mondiale per la Natura, sezione regionale Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in via Peyron 10, 10143 Torino, rappresentata dal Presidente Giorgio Baldizzone.

Premesso che:

- le scriventi Associazioni sono intervenute nella fase dell'Inchiesta Pubblica, condotta in Albiano il 10 maggio c.a., con proprie memorie, in quel contesto formalmente ammesse ed acquisite, ribadendo con esse le motivazioni della propria contrarietà al progetto;
- in quella occasione e in quell'ambito le scriventi Associazioni evidenziavano, tra l'altro, la necessità di importanti approfondimenti di merito sui documenti e sulle dichiarazioni presentate da Mediapolis in sede di procedura di V.I.A e evidenziavano pure l'insufficienza dei risultati fin qui prodotti dal dibattito istituzionale sul progetto e la mancata valutazione della sua compatibilità strategica;
- alcuni di questi necessari approfondimenti riguardano gli stessi argomenti oggetto di specifica richiesta di integrazione da parte della Provincia di Torino;
- le osservazioni che seguono si riferiscono alle "Integrazioni febbraio 2008" prodotte dalla società Mediapolis in risposta alle integrazioni richieste dalla Provincia di Torino.
- in particolare, le osservazioni che seguono si limitano a considerare gli "Aspetti Socio-Economici, così come evidenziati nelle medesime "Integrazioni febbraio 2008" presentate da Mediapolis (Cap. 2.10);
- le integrazioni richieste dalla Provincia di Torino in merito agli aspetti socio-economici recitano:
 1. *"confermare alla data attuale le previsioni presentate dalla società in ordine al mercato di riferimento, in quanto l'eventuale presenza di nuovi player, costituiti successivamente alla data delle analisi fornite, può rappresentare criticità in ordine alla sostenibilità economica dell'iniziativa";*
 2. *"fornire un piano economico-finanziario aggiornato, completo e di adeguata scala temporale dell'iniziativa per i tre rami di mercato principali: parco a tema, commercio, struttura alberghiera";*

3. *“in relazione agli effetti socioeconomici di area vasta gli anni trascorsi dalla presentazione del progetto ad oggi hanno visto un approfondito dibattito, non ultimo quello all'interno degli stati generali del Canavese, in parte ripreso dal proponente nella documentazione fornita. Ci si è soffermati, in particolare, sugli effetti positivi sull'occupazione: anche in questo caso, in ragione del lasso temporale trascorso, pare opportuno una conferma aggiornata dei dati forniti e, in generale, anche ad evidente sostegno della domanda presentata, una più sistematica prospettiva sugli effetti socio economici dell'intervento proposto, almeno per il territorio del Patto Territoriale del Canavese”.*

Ciò premesso, ai sensi sia dell'art. 9, secondo comma, della Legge 10 agosto 1942, n. 1150, sia dell'art.10, secondo comma, della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n.40 e successive modifiche e integrazioni,

si osserva che:

la “Relazione Integrativa” proposta dalla società Mediapolis si presenta lacunosa rispetto alle necessarie risposte ed agli approfondimenti opportuni, sia facendo riferimento a elaborazioni di fatto obsolete, sia indicando argomenti e motivazioni contraddittorie o, quanto meno, insufficienti rispetto all'articolazione e alla portata dei chiarimenti richiesti. In particolare:

Parco a Tema

Buona parte dell'integrazione fornita è dedicata alla dimostrazione della convenienza economica del “Parco a Tema”, proponendo come riferimento uno studio del 2006, redatto su commissione di Mediapolis, che è presentato come un *“sostanziale upgrade dell'analogo di Nomisma, svolto nel 2003 per conto dell'advisor BNL-Paribas”* salvo poi, più avanti, contestarne le conclusioni e la stessa scientificità: *“ci si potrebbe interrogare se tali risultanze siano dovute ad un'errata applicazione metodologica”.*

Una differenza di metodologia dichiarata e determinante, la scelta della quale non è risolvibile semplicemente accreditando la più recente e, soprattutto la più favorevole al committente, ma solamente mediante una valutazione tecnica indipendente e autorevole, da parte e su iniziativa delle Istituzioni territoriali.

E' infatti del tutto evidente che se Mediapolis non avesse intenzione di accollarsi in proprio lo sviluppo e la gestione del Parco, come sembra che in effetti non abbia, e la “due diligence” in corso lo confermerebbe, una previsione più ottimistica gioverebbe alla trattativa di cessione e, soprattutto, aumenterebbe la stima del valore presunto delle attività eventuali cedute.

La procedura di V.I.A. non può quindi accreditare alcuna delle valutazioni prodotte da Mediapolis, sia per le incertezze metodologiche, sia perché nessun aggiornamento è stato effettuato per tenere conto del profondo mutamento degli scenari e delle prospettive di riferimento.

Infatti, anche per quanto riguarda le analisi più recenti, non si può ignorare che dal 2006 ad oggi sono drammaticamente cambiati il costo dell'energia e dei trasporti, il valore strategico delle produzioni agricole e la capacità di spesa delle famiglie, solo per citare alcune tra le maggiori variazioni di condizioni e di attese.

Né ha molto senso riferirsi a modelli culturalmente diversi (gli Stati Uniti d'America) per sostenere una prospettiva di favorevole sviluppo (*“forti potenzialità di crescita”*), quando proprio le differenze culturali *“per Paesi culturalmente e climaticamente differenti dall'Italia”* vengono adottate a giustificazione e conferma della metodologia valutativa più favorevole. Ancor meno ha senso il riferimento a contesti ambientali, economici, logistici, strutturali e anche culturali quali quelli rappresentati in Italia dalle esperienze di Gardaland e Mirabilandia.

Difficile poi accettare l'affermazione, non documentata, della possibile complementarietà e sinergia con il bacino turistico della Valle d'Aosta, quando in tutti questi anni non solo non è stata fatta alcuna verifica e valutazione comune con la stessa Regione, ma neppure, per quanto è noto, è stata data esecuzione alle prescrizioni dell'art. 16 della Legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40. che al secondo comma recita: *“Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti alla procedura di VIA che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti”.*

Non meno difficile da accettare è l'affermazione che i Parchi non siano soggetti a influenze negative nei momenti di crisi economica, ma che anzi si avvantaggino di una situazione congiunturalmente recessiva o di ristagno economico.

Questa affermazione è in contrasto con la storia dei parchi americani che hanno avuto sviluppo anche in fasi di economia espansiva e di dollaro forte e nemmeno è coerente con l'attuale consistente indebolimento del dollaro che avrebbe semmai dovuto incrementare l'afflusso di turisti internazionali. E' invece possibile che si stia registrando una perdita di interesse verso questo tipo di destinazione, a partire dal mercato più maturo e consolidato.

In ogni caso, anche le previsioni di sviluppo del mercato italiano (europeo?) andrebbero quantificate e verificate con analisi autorevoli e indipendenti, per assicurare una rappresentazione oggettiva di prospettive e di rischi che non possono certo essere sottovalutati in una coerente valutazione di impatto socio economico.

Infine, non può non essere rilevata la contraddizione tra la più recente individuazione di un più ampio bacino d'utenza rispetto alle valutazioni precedenti, con l'affermazione che il Parco a Tema "è un parco normalmente definito "regionale"e che ..."Il parco regionale è una destinazione turistica a corto raggio, cioè vicina", come si afferma poi per giustificare la presunta funzione anticiclica, con beneficio soprattutto locale.

Questa funzione sembrerebbe però non sufficientemente efficace se non a patto di introdurre nuove attrazioni e di miglior livello (apertura in loco di un teatro regionale!) e purché si trovi "un sistema a copertura del 50% dei costi complessivi". Soldi pubblici? Altri interventi di sostegno?

Anche contraddittoria con la maggiore utenza sembrerebbe la recente affermazione resa da Mediapolis nel corso della Conferenza dei Servizi del 14 Maggio 2008, secondo la quale per rendere compatibili i flussi con le strutture viarie verrebbero messi in atto accorgimenti limitativi degli stessi flussi già previsti.

La relazione integrativa, dunque, anziché chiarire, aumenta le necessità di approfondimento e verifica. Vengono inoltre introdotti nuovi possibili contenuti del Parco a Tema che, come è noto, sono sempre stati in continua evoluzione, e che, a maggior ragione dopo la scomparsa di Tivoli, andrebbero invece formalmente e definitivamente dichiarati in termini contrattualmente impegnativi e verificati in modo definitivo, per tutte le conseguenze che ogni scelta comporta.

La ripetuta variazione dei contenuti di progetto richiederebbe di per sé un ricalcolo di tutte le proposizioni del business plan, del calcolo dei livelli di consumo di energia e di acqua, dell'inquinamento diffuso, della quantità di rifiuti prodotta, ecc, e, soprattutto, la valutazione della pubblica utilità e della convenienza collettiva in rapporto ai servizi e alle attrazioni proposte.

Effetti socio economici di area vasta

Come si è visto, la parte prevalente della "Relazione Integrativa" è stata dedicata al tentativo di dare una risposta, secondo noi tutt'altro che esaustiva e convincente, alla prima delle richieste avanzate dalla Provincia e, forse non a caso, anche a un tentativo di risposta alla terza richiesta, presentato come un paragrafo (C) dello stesso capitolo 2.10.1.

Questa trattazione subordinata non consente infatti di affrontare in maniera puntuale alcuni temi sui quali invece la necessità di chiarezza è decisiva per valutare correttamente l'impatto socio economico dell'iniziativa e il suo effettivo pubblico interesse.

Ciò che è in esame è infatti un "Insediamento Polifunzionale" e se è ammissibile che in un'ottica di business separati, ancor più se sviluppati in regime di Project financing, si proceda ad una valutazione dei singoli comparti, così non può essere per la Valutazione di Impatto Ambientale e per il calcolo dei costi/benefici pubblici.

Le tre attività, Parco, Centri Commerciali e Albergo, sviluppano tra loro sinergie programmatiche e interscambi economici che hanno effetto ciascuna sulla dimensione e sulla redditività delle altre.

La valutazione economica andrebbe quindi compiuta sulla base di un bilancio consolidato, con evidenza delle interdipendenze economiche e dei valori di interscambio. Nello stesso modo, anche la valutazione delle iniziative concorrenti andrebbe compiuta tenendo conto delle attività complementari e adiacenti e non del solo player specifico.

Ciò che è in gioco non è infatti una semplice competizione tra parchi a tema, ma tra centri di attrazione di ogni genere, inclusi i più recenti outlet, unitamente alla capacità di ciascun centro di "catturare" la disponibilità di quote di reddito familiare, complessivamente non in crescita.

Peraltro, anche in termini di concorrenza specifica e limitata, come vorrebbero le analisi di Mediapolis, non può certamente essere ignorato l'annunciato parco della "Continassa" in Torino, che agirebbe su una parte rilevante dello stesso bacino di utenza, e i cui effetti andranno considerati sotto ogni aspetto, già ai fini della presente valutazione.

In questa analisi, i confini non possono dunque essere quelli del "Patto Territoriale", né possono rimanere irrisolte le contraddizioni di ipotesi e assunzioni diverse, a seconda che si definisca Mediapolis come "*parco regionale*" o come quello che "*... si appresta a divenire uno dei leading park in Europa ...*" come disinvoltamente si afferma in due diversi paragrafi della relazione integrativa

La chiarezza è obbligatoria non solo per una corretta valutazione dell'impatto socio economico, ma anche per valutare i rischi di insuccesso o di successo parziale e, soprattutto per quantificare i reali costi e benefici collettivi. Anche i benefici privati sembrano infatti non così certi e consistenti e sono troppo dipendenti dal pubblico sostegno, non necessariamente e non direttamente economico-finanziario.

E' cioè presente una elevata situazione di rischio di danno all'ambiente e al territorio, senza alcuna certezza di beneficio futuro, che andrebbe opportunamente analizzata, quantificata e "assicurata", ponendone l'onere a carico di Mediapolis.

Tra i benefici presunti, particolare attenzione va posta nel calcolo degli effetti occupazionali, che qui continuano ad essere proposti esclusivamente come stime non impegnative e senza alcuna visione d'insieme.

Come è noto secondo dati pubblicati da Mediapolis, i clienti dei Centri Commerciali di Mediapolis sono costituiti per il 40% da persone che risiedono entro trenta minuti primi di percorso e il restante 60% proviene dai residenti entro i trenta e sessanta minuti primi; anche i fruitori delle altre attrazioni sono in gran parte di provenienza locale.

E' quindi legittimo ipotizzare che ogni euro speso a Mediapolis andrà a scapito di altre attività (e quindi di occupazione) già esistenti in Canavese, essendo non certo in crescita la capacità di spesa delle famiglie.

La valutazione di "area vasta", va dunque compiuta calcolando l'incremento netto di occupazione e, più in generale, della capacità di generare reddito aggiuntivo a livello di area, non certo quello della sola Mediapolis e ancor meno in termini di profitti d'impresa che andranno probabilmente ad investitori privati e stranieri, lasciando al Canavese le briciole ed un territorio deturpato.

Del tutto indispensabile sarebbe questa valutazione nel caso che si accettasse l'ipotesi che Mediapolis potrebbe rappresentare un "attrattore congiunturale".

In questo caso infatti sarebbe ancora più doveroso valutare a scapito di quali altri consumi o bisogni verrebbero incentivate le famiglie a spendere e in danno di quali altri operatori e imprenditori locali si svilupperebbero le attività di Mediapolis, con una evidente responsabilità, sia pure indiretta, delle Istituzioni consenzienti.

Al punto D) viene poi citato il Patto Territoriale del Canavese e la recente conferma, così si afferma, dell'"*importanza e le aspettative*" su Mediapolis.

Su quali dati quantitativi e quali valutazioni d'insieme a noi non è noto (se non quelli forniti dalla stessa Mediapolis) ed è anche difficile immaginarlo, essendo da tempo caduto il presupposto del Patto e cioè l'urgenza di contrastare gli effetti della crisi Olivetti (in Canavese, ora la disoccupazione si attesta sul 4%, secondo dati ISTAT) e non essendo state fornite nuove formali motivazioni.

Centri Commerciali

Mediapolis dedica poche righe a questo argomento e anche noi non ci dilungheremo, avendo già affrontato questo aspetto nel più generale tema dell'"area vasta".

E' però necessario evidenziare che l'iter del processo amministrativo dei centri commerciali, così come quello più generale relativo agli strumenti urbanistici, ha legittimato ogni decisione su Mediapolis come conseguenza dell'inclusione del progetto nel Patto Territoriale, anche in deroga a precedenti classificazioni, indipendentemente quindi dagli strumenti specifici.

Non ci sembra corretto che Mediapolis affermi che il processo di autorizzazione dei Centri Commerciali confermi "implicitamente" la sostenibilità dell'insediamento, sia perché questa presunta sostenibilità deve invece essere formalmente accertata, sia soprattutto perché la

“sostenibilità” dell’Insediamento polifunzionale non può essere fatta per parti, ma deve avere per oggetto l’insieme delle attività e le loro interdipendenze.

Inoltre, la pianificazione commerciale non è in grado di valutare la sostenibilità di un’impresa allo stesso livello di adeguatezza e di compatibilità socio economica che deve invece essere affidato alla ben più completa procedura di V.I.A.

Infine, è necessario tenere presente che anche in questo caso lo studio di riferimento è obsoleto, è del 2004, ed è cioè costruito su scenari, ipotesi e calcoli necessariamente superati e da verificare ex novo secondo le più recenti tendenze e in base a dinamiche di più lungo termine, sia per le attività specifiche, sia, come già evidenziato, per le correlazioni, le sinergie e gli interscambi con le altre attività dell’ “Insediamento Polifunzionale”.

Albergo

Il business plan dell’albergo sembra presentare buone prospettive di fatturato e di redditività, ma omette un’importante segmentazione di entrambe le voci per chiarire quanta parte del business è originato dalla presenza del Parco e Tema ed è ad esso funzionale e quanta invece copre un’esigenza di ricettività pregressa.

Se questa seconda fosse la componente prevalente, si porrebbe infatti la necessità di valutare un’eventuale diversa e più idonea collocazione, sempre in Canavese, di questa esigenza territoriale, non necessariamente come ausiliaria di un’iniziativa con altre finalità.

Una evidenza delle ipotesi costitutive del business plan ed una loro verifica professionale indipendente, potrebbero quindi portare un utile contributo non solo alla comprensione del progetto specifico, ma anche dell’intera iniziativa.

Assetto idraulico ed idrogeologico

Per quanto riguarda le problematiche legate all’assetto idraulico ed idrogeologico dell’area ove è prevista la realizzazione del progetto “Mediapolis” si ritiene opportuno evidenziare alcune criticità che ad oggi, a seguito dell’avvio della procedura di VIA, alla richiesta di integrazioni della “Regione Piemonte” e “Provincia di Torino” e delle relative integrazioni consegnate da Mediapolis, continuano a persistere:

- **Problematiche idrauliche**

1. La società “Mediapolis” nel corso degli anni ha proposto diverse soluzioni tecniche al fine di risolvere le note problematiche idrauliche esistenti sull’area di progetto legate al rischio di esondazione della Dora Baltea e della Roggia dei Cugnioni.

La costante variazione delle scelte progettuali per la mitigazione del rischio idraulico è sintomo di una non facile messa in sicurezza della zona. I diversi modelli idraulici proposti se da un lato dimostrano la loro funzionalità all’interno dell’area di progetto, dall’altro lasciano molti dubbi sugli effetti che la realizzazione delle opere in progetto provocherà sulle aree circostanti; a seguito della realizzazione del progetto ci sarà infatti una diminuzione del volume di invaso all’interno dell’area di progetto rispetto alla situazione attuale con conseguente incremento del rischio idraulico per le aree circostanti.

2. Le considerazioni riportate nel punto precedente assumono maggior rilievo alla luce del recente evento alluvionale (giugno 2008) che ha colpito tutto il territorio della Regione Piemonte; tale evento ha infatti evidenziato come il trend climatico sia in rapida evoluzione con conseguente aumento della frequenza degli eventi alluvionali intensi.

Se consideriamo che l’evento alluvionale dell’anno 2000 è stato caratterizzato da portate di piena comprese tra quelle di un evento pari a TR200 ed un TR500 anni (dove per *TR=tempo di ritorno* si intende il tempo medio di attesa stimato tra l’occorrere di un determinato evento e il successivo con caratteristiche tali per cui, il valore della grandezza in esame venga eguagliato o superato) e che l’evento alluvionale dei giorni scorsi seppur di minore intensità sia ad essi paragonabile, è evidente come l’applicazione del concetto di tempo di ritorno sia da rivedere almeno per il caso in questione. Questi due eventi si sono verificati nell’arco di 8 anni e non di 100 o 200!

Inoltre non stiamo parlando di un’area urbanizzata ove la messa in sicurezza è necessaria per la protezione delle opere e delle persone che la occupano ma di un’area inedificata, ove

attualmente il rischio idraulico connesso alle attività antropiche è nullo mentre a seguito della loro realizzazione sarà ben più elevato.

- Problematiche di approvvigionamento idrico

1. La realizzazione delle opere in progetto prevede la costruzione di diversi pozzi, alcuni in falda superficiale per gli utilizzi non potabili ed uno in falda profonda ad uso potabile ubicato a Nord del concentrico di Albiano.

Seppur venga dimostrata la compatibilità dei pozzi con l'attuale assetto idrogeologico si esprime perplessità sull'effetto che il continuo e massiccio sfruttamento delle falde idriche sotterranee avrà sulla loro potenzialità a lungo termine, con possibili ripercussioni negative sulle attività agricole delle aree limitrofe e sull'approvvigionamento idropotabile del Comune di Albiano.

2. Esiste inoltre il rischio di inquinamento delle falde profonde a seguito della realizzazione dei pali di fondazione delle opere in progetto. Le caratteristiche geotecniche scadenti dei terreni attraversati hanno infatti determinato la scelta di una tipologia di fondazioni su pali trivellati profondi fino a 40 m per gli edifici in progetto. La criticità più evidente legata alla realizzazione dei pali è rappresentata dall'eventualità che la perforazione metta in comunicazione falde diverse, veicolando gli inquinanti presenti in falda superficiale (in particolare i nitrati) verso quelle profonde, attualmente protette dalla presenza di un potente orizzonte di depositi impermeabili.

La società "Mediapolis" ha risposto a tale problematica sostenendo l'utilizzo di "pali ad elica continua" che riducono la possibilità di inquinamento delle falde acquifere profonde. Senza entrare nel merito di tale affermazione si sottolinea che a sostegno di tale tesi è stato citato dai tecnici progettisti uno studio del Comune di Ferrara che evidenzia come a breve termine l'utilizzo di tale tipologia di pali garantisca la protezione degli acquiferi più profondi.

Nella relazione integrativa di Mediapolis si legge che "...lo studio, a conoscenza dello scrivente (quello del Comune di Ferrara, ndr.), è l'unico finora in corso di esecuzione nel nostro paese, ed i risultati finora acquisiti mostrano la validità della soluzione prescelta. Esso è stato programmato per un periodo di tempo abbastanza lungo, e le misure che compongono lo studio sono tutt'ora in corso". In poche parole ci si basa su dati provenienti da un unico studio eseguito in Italia ed ancora in fase di realizzazione e quindi senza dati definitivi sugli effetti indotti a lungo termine.

Rimane quindi ancora irrisolta la problematica dei potenziali rischi connessi alla realizzazione dei pali nel lungo termine: con il trascorrere degli anni ed il deterioramento delle strutture di fondazione i pali potrebbero costituire un veicolo preferenziale per gli inquinanti che dalla falda freatica superficiale potrebbero penetrare in quelle profonde.

- Aspetti fondazionali

Per quanto riguarda gli aspetti fondazionali delle strutture in progetto, analizzando la loro interazione con il rischio di esondazione cui è soggetta l'area d'intervento, si vuole sottolineare un'anomalia presente nella documentazione progettuale presentata per la V.I.A.

Nel documento presentato da Mediapolis nel novembre 2006, tutti gli edifici, per "una superficie pari a circa 134000 mq" erano previsti su pilotis; (cfr. par. "Opere di fondazione" del capitolo 3.3 CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI DELLE OPERE, pag. 3.6): "Tutti gli edifici previsti nella realizzazione del complesso di Mediapolis saranno costruiti a partire da una quota di estradosso del primo solaio pari a 224 m s.l.m. Le opere di fondazione per tutti i fabbricati sono state previste di tipologia non superficiale. Saranno infatti realizzati pali di fondazione trivellati in profondità nel terreno in modo da trasferire tutti gli sforzi trasmessi dai carichi degli edifici negli strati più portanti senza così creare dannose interazioni tra le strutture e lo strato superficiale del terreno esistente che rimarrà pressoché inalterato nella sua forma e nella sua natura. [...] Gli edifici infatti si eleveranno sopra il terreno sorretti dai pali come palafitte fino a raggiungere la quota imposta di 224 m s.l.m. del piano finito mantenendo un distacco di circa 1,5 m dal livello attuale del piano di campagna".

Ancora più chiaramente, nel paragrafo successivo (cfr. "Note tecniche sulla tipologia di palo" pag. 3.7) il progetto Mediapolis prevedeva uno spazio vuoto tra le strutture "quella di fondazione e l'inizio dell'elevazione" allo scopo di isolare gli edifici in caso di esondazione. Tale

accorgimento progettuale nasceva in merito al problema della mitigazione del rischio idraulico derivante dalla Dora Baltea e quindi il progetto presentato nel 2006 prevedeva *“la sopraelevazione a quota di sicurezza rispetto all’evento di piena con tempo di ritorno 500 anni delle strutture sensibili del Parco.”*

La questione della quota di sicurezza degli edifici, da portare a 224 m s.l.m. per evitare l’allagamento degli stessi in caso di esondazione, si è riproposta più volte nel lungo processo autorizzativo percorso dal progetto Mediapolis.

Si ricorda che la prima versione della Variante di PRG del Comune di Albiano prevedeva, per quanto riguarda gli aspetti riconducibili al rischio idrogeologico ed in particolare al rischio di esondazione dell’area oggetto dell’intervento urbanistico, di mettere in sicurezza i manufatti attraverso varie opere di difesa, una delle quali era appunto il riporto parziale di terra per portare la quota degli edifici a 224,50 m. s.l.m.

Questo intervento venne ritenuto non accettabile dalla Regione Piemonte, che fece sua l’Osservazione presentata dalla Provincia di Torino che evidenziava come le tali opere di difesa avrebbero ridotto *“la capacità di invaso dell’area oggetto degli interventi per via dei nuovi volumi e dei riporti di terreno”*.

In sede di rielaborazione della Variante, dunque, venne cancellata l’ipotesi di sopraelevare gli edifici attraverso riporti di terra e al progetto venne imposta, dal Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico (Prot. 661 del 7 febbraio 2003), la costruzione dei fabbricati su pilotis.

Questa fu una delle condizioni affinché il Settore, e di conseguenza la Regione Piemonte, approvasse la Variante di PRG di Albiano.

In modo ancora più prescrittivo, il Settore Pianificazione Difesa del Suolo (Prot. 358/23 del 17 gennaio 2003), dopo aver *“preso atto dell’impossibilità di localizzare altrove l’impianto”*, poneva la condizione che *“le aree di esondazione a seguito della realizzazione del complesso Millennium siano quelle indicate nella Tav. int 09 dic. 2002 (allegata alla relazione).”*

Nella documentazione progettuale presentata per il progetto di V.I.A. nel luglio 2007, Mediapolis prevede invece di sopraelevare, con riporti di terra, tutti gli edifici. Ciò è evidente se si osservano le sezioni di progetto (cfr. elaborati 27a MED SEZIONE A-B-C-D-F) dove tra la base degli edifici ed il terreno esistente è presente uno strato di terreni di riporto.

Come già per la deviazione del corso della Roggia dei Cugnoli, introdotta da Mediapolis in occasione del progetto presentato nel novembre 2006 in palese difformità da quanto prescritto nelle autorizzazioni ricevute in precedenza, siamo nuovamente di fronte ad un tentativo da parte dei proponenti di eludere le prescrizioni dettate dagli Enti preposti ad esercitare una essenziale funzione di controllo.

- Problematiche legate all’ubicazione delle opere in progetto: nonostante la Variante al P.R.G.C. di Albiano sia stata approvata si sottolinea ancora una volta l’anomalia procedurale di approvazione della “Classe di rischio geologico-geomorfologico IIIbmp”, tipologia non prevista dalla normativa regionale di riferimento (Circolare Reg. Piem. 7/LAP). In tal modo si consentirà la realizzazione delle opere in progetto, da parte di “privati”, in un settore di territorio inidoneo ed a evidente rischio idrogeologico che per la messa in sicurezza richiede la realizzazione di opere di riassetto territoriale molto onerose che verranno finanziate anche con soldi “pubblici”.

Anche la Provincia di Torino nel parere per l’*“Assoggettamento alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale” n. 2-82386/2007 del 22/1/2007*” evidenziava come:

“La Variante n. 3 al P.R.G. che veniva approvata contestualmente al Piano Particolareggiato Aree NCD Guadalungo, con D.G.R. 12-09723 in data 26.06.2003, inseriva pertanto gli ambiti di intervento in classe di rischio “IIIb mp ambito Millennium Park”. La successiva Variante parziale n. 1 approvata dal Comune con D.C. n. 22 del 13.04.2006 individua l’ambito oggetto di intervento, nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e idoneità all’utilizzazione urbanistica”, all’interno della classe “IIIa1” ai sensi della Circolare 7LAP/96. Pertanto ai fini del perseguimento della compatibilità urbanistica delle opere in progetto, il Comune di Albiano d’Ivrea dovrà provvedere a riesaminare la classificazione dell’area ai sensi della 7/LAP introdotta nella Variante Parziale n.1, rispetto alle precedente classificazione, approvata dalla

Regione Piemonte, nella Variante Strutturale n.3 al PRGC, richiedendo specifico parere alle autorità competenti.

In risposta a tale osservazione nello studio di impatto ambientale viene riportato il testo di una Delibera della Giunta Comunale di Albiano, che imputa ad un precedente errore materiale l'errata classificazione dell'area e modificando opportune diciture li corregge. L'area Mediapolis viene così classificata come "IIIb_{MP}" a seguito della sola delibera comunale e senza che su tale aspetto si siano espressi gli enti Regionali competenti.

In ogni caso anche se tale classificazione risultasse coerente con quella riportata nello strumento urbanistico vigente, si sottolinea l'anomalia normativa di quest'ultimo e della classe "IIIb_{MP}" rispetto alla Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n.7/LAP" che detta le "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici". Tale anomalia era peraltro già stata evidenziata dal settore decentrato OO.pp. e Difesa Assetto Idrogeologico (Prot. 661 del 7 febbraio 2003), il quale dichiarava "...che della Classe di idoneità, posta sulla Carta di Sintesi (III b mp), si prende atto non entrando nel merito della ammissibilità di tale classe nell'ambito territoriale in argomento".

Paesaggio e Beni storico-culturali

Premesso che

- fin dal **2006**, l'Italia ha recepito, con **Legge 14/06**, la Convenzione Europea del Paesaggio;
- che il Consiglio dei ministri, nell'ultima seduta del **19 marzo 2008**, ha approvato due **decreti legislativi** che apportano modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, con riguardo ai due distinti settori;
- che con il secondo, relativo al paesaggio, vengono introdotte importanti modifiche alla parte Terza del Codice riguardante il paesaggio che partono dalla considerazione, di recente ribadita dalla **Corte Costituzionale con sentenza 14 novembre 2007 n. 367**, che il paesaggio è un valore "primario e assoluto", prevalente rispetto agli altri interessi pubblici in materia di governo e di valorizzazione del territorio, che deve essere tutelato dallo Stato;
- che, sulla scorta dei principi espressi dalla Corte Costituzionale, il decreto stesso interviene sulla definizione di paesaggio, che viene adeguata ai principi della Convenzione Europea ratificata nel 2004 nonché alle finalità di tutela del Codice;
- che quindi, in base alla sentenza e all'ultimo decreto, viene ulteriormente rafforzata la posizione gerarchica del paesaggio di fronte a tutte le altre esigenze;
- che **è stata approvata l'11/06/2008 dal Consiglio Regionale la nuova legge "Norme per la valorizzazione del paesaggio"**, e che il provvedimento si inserisce nell'ambito del più generale progetto di riforma del governo del territorio che intende promuovere il concetto di "paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione" e preservarne i valori culturali e naturali;

si osserva che: Il contesto territoriale in cui si colloca l'area d'intervento è di particolare valore paesistico-ambientale e storico-culturale. L'area si inserisce di fatto all'interno di un sistema geomorfologico di suggestiva spettacolarità, ai piedi del settore collinare frontale dell'Anfiteatro Morenico (costituito dalla cerchia delle colline che si staccano dalla Serra d'Ivrea e contengono il lago di Viverone), e in posizione centrale rispetto alle due aree di particolare pregio naturalistico della Serra di Ivrea e dei Cinque Laghi - Parco Rivedora (cit. SIA § 4.4. Paesaggio e Beni storico-culturali).

Il sito è quindi parte di un contesto scenico percettivo di elevato valore caratterizzato da un delicato sistema storico di relazioni visuali tra i Castelli dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea e da un margine percettivo di rara bellezza che abbraccia tutto il paesaggio che si estende dal Lago di Viverone ai torrioni montuosi del Mombarone e della Cavallaria, che rappresentano la porta di accesso della Valle d'Aosta.

L'analisi delle componenti morfologico-strutturali, vedutistiche e simboliche porta ad attribuire al sito una classe di sensibilità molto alta. Le motivazioni sono legate a (cit. SIA § 4.4. "Paesaggio e Beni storico-culturali") :

- "appartenenza del sito ad un sistema paesistico di rilevante interesse per la leggibilità della forme naturali del suolo, per la presenza di aree di rilevanza ambientale e per la leggibilità

dell'organizzazione spaziale e della stratificazione storica degli insediamenti e del paesaggio agrario. I singoli sistemi strutturali risultano essere strettamente interrelati; pertanto a livello locale il sito risulta appartenere ad un luogo contraddistinto da un elevato livello di coerenza sotto il profilo tipologico formale e dei valori di immagine i cui caratteri sono per la maggior parte ancora riconoscibili e leggibili”;

- “si rapporta inoltre con punti prospettici e panoramici rilevanti oltre che con relazioni visuali storicamente consolidate tra punti ed emergenze storico architettoniche del territorio, visuali significative per integrità paesistica e notorietà. Si inserisce infatti in un delicato sistema storico di rimandi visuali tra i Castelli dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea. A livello locale si colloca inoltre in posizione di contiguità sia con sistemi di percorsi di fruizione paesistico-ambientale, sia in adiacenza a percorsi di elevata percorrenza quale l’autostrada. Questa attraversa l’intero Anfiteatro Morenico da est a ovest e si propone come vera e propria strada panoramica in quanto caratterizzata da visuali radenti panoramiche consolidate verso il sistema delle emergenze storico architettonico dell’intero contesto geomorfologico”;

- “il sito si colloca in posizione di contiguità e appartenenza con luoghi rappresentativi nella cultura locale: oggetto di citazioni celebri tra cui si ricordano quelle di Giuseppe Giacosa, Guido Gozzano, Adriano Olivetti”

Quindi il sito, **come è ancora oggi conservato**, è di grande valore paesistico per:

- **peculiarità** ossia per presenza di caratteri distintivi, sia naturali che antropici, storici, culturali e simbolici;
- **integrità**, ossia per permanenza dei caratteri distintivi dei sistemi naturali e di quelli antropici e delle relazioni funzionali, visive e spaziali tra gli elementi stessi;
- **qualità visiva**, ossia per presenza di particolari qualità sceniche e panoramiche consolidate;
- **rarietà**, ossia per presenza di elementi caratteristici dell’evoluzione storico-insediativa locale (la società agraria con il sistema delle cascine)”.

Se ne conclude che il sito individuato da Mediapolis non è adatto per ospitare un intervento di tipologia e dimensioni tali, come quello proposto.

Impatto generato: molto alto e irreversibile

- gli interventi previsti prevedono modificazioni della morfologia del terreno con sbancamenti, movimenti di terra, realizzazione di specchi d’acqua.
- interventi di carattere infrastrutturale che interferiscono con l’intorno paesistico in un raggio ben più ampio della sola area di sedime, quali:
- l’adeguamento della viabilità ordinaria con la realizzazione della nuova strada di collegamento trasversale tra le Strada Provinciale SP 78 per Vestignè, la Strada provinciale SP 80 per Caravino e la Strada Provinciale SP 79 per Agliè con le relative rotatorie di connessione;
- l’adeguamento del casello autostradale in risposta alle esigenze di traffico indotte;
- la realizzazione di opere idrauliche di messa in sicurezza del sito con interventi di mitigazione del rischio di esondazione da parte della Roggia dei Cugnioni e della Dora Baltea, in particolare la realizzazione di un canale scolmatore interno al parco ed un nuovo canale scolmatore esterno;
- la realizzazione del nuovo acquedotto con condotta interrata proveniente dalla collina di Albiano;
- l’allacciamento al Gasdotto AEG esistente situato tra la sponda sinistra del fiume Dora Baltea e la Strada Provinciale SP78 per Vestignè;
- l’allacciamento alla rete ENEL con elettrodotto che dipartendosi dalla cabina esistente presso il comprensorio industriale di San Bernardo, raggiunge il sito Mediapolis usando tralicci che interferiscono pesantemente con la visuale dell’ampia apertura paesistica sulla Serra d’Ivrea (vedi Relazione integrativa VIA Mediapolis, 2.2 Paesaggio, pag. 29, 30, 31).

All’elenco degli impatti generati dal progetto sopra riportati, se ne evidenziano altri che riguardano sia la composizione del parco outdoor che del parco indoor, sui quali rimandiamo alle osservazioni presentate per l’Inchiesta Pubblica, facendo nel contempo notare che tutte le indicazioni di

progetto, pur già contestabili, si riferiscono al modello Tivoli e andranno nuovamente considerate e descritte, in aderenza alle nuove eventuali partnership e ai nuovi contenuti progettuali.

Insufficienza delle Opere di mitigazione

Gli edifici a causa del loro ingombro visivo, non risultano neppure mitigabili mediante le cortine arboree previste nel progetto lungo le infrastrutture principali, in quanto le essenze previste non raggiungono le altezze degli edifici in progetto. Nella Relazione integrativa VIA Mediapolis, 2.2.1, la simulazione dettagliata delle opere in progetto, fa risaltare negativamente l'enorme estensione di Mediapolis in rapporto all'ambiente circostante e soprattutto d'inverno che, come si sa, è lungo alla nostra latitudine.

Valutazione preliminare di rischio archeologico

Dalla lettura del paragrafo 4.5.4 "Valutazione preliminare di rischio archeologico" e del paragrafo 4.5.5 "Misure di prevenzione del rischio", emerge l'appartenenza del sito ad un antico meandro della Dora Baltea. Anticamente il fiume Dora rappresentava la principale arteria di collegamento non solo commerciale. Inoltre, "ci troviamo in sito compreso nella centuriazione romana dell'ager di Eporedia e lambito da un tratto dell'importante strada di età imperiale verso Vercellae".

Ciò significa che il valore economico dell'area oggi in esame era molto elevato ed è quindi alto il rischio di intercettare emergenze archeologiche sommerse.

Nello studio presentato si evidenzia difatti che "la ricognizione di superficie, effettuata nel settembre 2006 sugli arativi del sito in oggetto...non può essere ritenuta esaustiva in merito al rischio archeologico".

Anche in considerazione di ciò, si propone nuovamente di individuare per questo intervento delle localizzazioni alternative.

Rispetto alla legislazione vigente, si noti che: non si è tenuto conto della metodologia promossa **nel 2003 dalla stessa Regione Piemonte** – Assessorato ai Beni Ambientali, inerente i "criteri e indirizzi per la tutela del paesaggio". Tali criteri sono volti a riconoscere le ricadute in termini di impatti sull'ambiente, sul patrimonio storico-architettonico e sul tessuto urbanizzato, sia per i progetti che ricadono in aree soggette a tutela paesistico-ambientale, sia in aree che non ricadono in aree sottoposte a vincolo, come quelle in oggetto.

In particolare tra gli undici criteri da usare per l'analisi del progetto emerge chiaramente la necessità di valutare localizzazioni alternative (valutando anche l'opzione "zero" del non intervento")

Si noti inoltre: nell'art. 143 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Legislativo 42/04), sono elencati i principi e gli obiettivi di qualità paesaggistica previsti per qualunque ambito del paesaggio nazionale:

- a. il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
- b. la previsione di linee di sviluppo tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c. la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti.

Invece: il progetto non promuove la salvaguardia delle aree agricole, anzi tende a trasformare a fini compensativi la destinazione d'uso del territorio circostanti nel solo intento di mitigare i forti impatti percettivi generati dall'intervento;

il progetto proponendosi su aree destinate all'agricoltura non promuove né la riqualificazione di ambiti degradati, né il recupero di valori esistenti, ma anzi si impone sul territorio canavese nel solo interesse di collocarsi all'interno di un ambito di sicura attrazione fruitiva (vicinanza ad un casello autostrada e alle principali vie di comunicazione). Al paragrafo 3.2.1.2 dello Studio si legge difatti "Il Parco è progettato tenendo in particolare attenzione le problematiche relative alla viabilità e ai flussi di accesso e di sosta all'interno del Parco stesso".

Si noti ancora che nella la nuova legge Regionale: "Norme per la valorizzazione del paesaggio", si intende sensibilizzare i soggetti che incidono sul paesaggio piemontese, affinché agiscano in maniera tale da garantire a tutto il territorio regionale una qualità paesaggistica degna

di rappresentare la giusta cornice agli elementi di eccellenza e di unicità che caratterizzano la nostra Regione

Il non tenerne conto costituisce uno scandalo: e non soltanto locale, ma con riflessi più ampi sui principi di tutela a livello nazionale, se si considera - come è noto - che in Italia l'estensione del territorio urbanizzato è raddoppiata dal 2000 al 2007.

Ciò significa che, in soli sette anni il consumo di territorio naturale o agricolo è stato pari a quanto si è costruito nei 2000 anni precedenti.

Da ciò l'esigenza, ormai diffusa negli ambienti più sensibili della cultura e dell'amministrazione, di fermare questo dissennato trend di trasformazione distruttiva; destinando alle operazioni di interesse privato la sola riqualificazione delle aree già urbanizzate, e consentendo rigorosamente d'ora in avanti il "consumo" di aree naturali e agricole per le sole opere pubbliche inevitabili legate alle necessità primarie (vie di comunicazioni essenziali, energia).

Se questo non si riuscirà ad ottenere, qualsiasi proposta o programma di salvaguarda dell'ambiente e di quello che resta del paesaggio italiano, sarà velleitaria e inutile; ed egualmente qualsiasi iniziativa europea (come la Convenzione del Paesaggio approvata nel 2006) risulterà impossibile da attuare dal nostro paese.

In conclusione, le leggi, nazionali e regionali, ieri e ancora più fermamente oggi, danno incontrovertibili indicazioni sul dovere di salvaguardare il nostro paesaggio.

Ma qui, con la scusa di una **utilità pubblica, tutta da dimostrare**, si vuole costruire il mega-parco-centro-commerciale-albergo **ex novo**, su terreno agricolo di qualità, in presenza di controindicazioni di ordine idrogeologico, di inquinamento, di consumi, di viabilità, di strategie divergenti tra favorire i grandi affollamenti in un unico grande contenitore o favorire un turismo soffice, che si muova in tutto il Canavese.

Visto che in data 24 aprile 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63 (in materia di paesaggio) (G.U. n. 84 del 09/04/08) che corregge ed integra le precedenti normative (Parte Terza del D.Lgs. 42/2004) sulla tutela del paesaggio, imponendone il rispetto anche per i procedimenti in corso di autorizzazione, come quello in oggetto, è pertanto determinante che il progetto in esame sia rigorosamente verificato anche in base a tali nuove normative.

Pianificazione territoriale e strumentazione urbanistica

Si ripropongono integralmente i rilievi e le considerazioni già avanzate nel 2007 sui contenuti del programma di interventi costituenti il Parco a tema in oggetto, in merito alla PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e alla STRUMENTAZIONE URBANISTICA:

1.1) Come già esplicitato nella Determinazione n. 2-82386/2007 del Dirigente del Servizio VIA della Provincia di Torino, sulla base degli atti depositati, le opere oggetto di VIA non sono pienamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

Si rammenta che la Provincia di Torino, ha più volte ribadito la necessità che tutte le opere strettamente costituenti il parco e le opere connesse, fossero oggetto di un unico provvedimento autorizzativo, mediante una valutazione complessiva su tutti gli interventi previsti.

La mancata conformità urbanistica degli interventi, è stata peraltro già sottolineata dai competenti Settori della Regione Piemonte nella D.G.R. 15 gennaio 2007, n. 29-5104, e precisamente:

- per quanto attiene alle opere previste connesse alla Roggia dei Cagnoni, al suo regime giuridico e in linea idraulica, è stato rilevato che *"la soluzione proposta si discosta nettamente da quella concordata in sede di approvazione della Variante, al PRGC in data 2003; e che inoltre non è stata attivata alcuna procedura atta ad ottenere la disponibilità temporanea o definitiva del sedime demaniale della Roggia. Si ritiene a parere di questo settore che per la ridelimitazione con sdemanializzazione di un alveo demaniale, debbano essere osservate precise procedure già esplicitate dalla Deliberazione della Giunta Regionale in data 25 marzo 2003 n. 77/8829. Tale Deliberazione recepisce quanto definito nella Conferenza Stato - Regioni della seduta del 20.06.2002 dove si è convenuto che i provvedimenti di sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio idrico possono essere assunti dallo Stato a seguito di parere favorevole della Regione interessata.*

Non risulta al momento essere stata presentata né all'Agencia del Demanio né alla Regione Piemonte alcuna domanda di sdemanializzazione." [parere della Direzione regionale Opere Pubbliche - Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino nota prot. n. 562/25.3 del 8.01.2007];

- sotto il profilo della piena conformità delle opere, la competente Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Urbanistico Territoriale - Area Provincia di Torino nota prot. n. 4/19.11 del 08.01.2007, in fase di verifica, esprimeva le seguenti valutazioni: "*La Variante n. 3 al P.R.G. che veniva approvata contestualmente al Piano Particolareggiato Aree NCD Guadalungo, con D.G.R. 12-09723 in data 26.06.2003, inseriva pertanto gli ambiti di intervento in classe di rischio "IIIb mp ambito Millenium Park".*

La successiva Variante parziale n. 1 approvata dal Comune con D.C. n. 22 del 13.04.2006 individua l'ambito oggetto di intervento, nella "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologia e idoneità all'utilizzazione urbanistica", all'interno della classe "IIIa1" ai sensi della Circolare 7LAP/96; pertanto, ai fini del perseguimento della compatibilità urbanistica delle opere in progetto anche alla luce delle Aree NIT (Aree per nuove infrastrutture tecniche e sistemazioni idrauliche) introdotte con la Variante parziale, nella successiva fase autorizzativa, dovrà essere richiesto specifico parere all'ARPA ed alla Direzione Regionale 25 - OOPP per gli aspetti idrogeologici, nonché alla Direzione Suolo per le problematiche di natura idraulica."

Ad integrazione di quanto sopra formulato, si osserva che le opere previste in relazione alla "Risagomatura della Roggia dei Cugnioni", necessita di una preventiva approvazione di specifica variante strutturale al PRG non solo del Comune di Albiano d'Ivrea, ma anche di altri Comuni confinanti interessati dalla nuova previsione, utilizzando le procedure della L.R. 1/2007. A tal proposito si rammenta che la Conferenza dei Servizi posta in capo alla responsabilità del procedimento della Provincia di Torino, non ha la competenza ad esprimere pareri e valutazioni su opere non conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

1.2) Le opere di viabilità considerate "di area vasta", come risultano previste nelle integrazioni presentate dal soggetto proponente, già oggetto di specifico "Protocollo d'intesa", non sono conformi agli strumenti urbanistici dei Comuni ove sono localizzate (oltre ad Albiano d'Ivrea, il Comune di Vestigné): infatti, come già citato, l'art. 7 del Protocollo d'intesa rinvia a successive procedure ordinarie, di competenza dei rispettivi Comuni, finalizzate al conseguimento della piena conformità urbanistica.

La deliberazione n. 9 approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Albiano d'Ivrea in data 22 marzo 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 8, della L.R. 56/77, non risolve alcuno dei problemi sostanziali e procedurali sollevati in sede di procedura di verifica conclusasi con la Determinazione n. 2-82386/2007 del Dirigente del Servizio VIA della Provincia di Torino: in particolare, non risulta siano stati considerati nella citata deliberazione n. 9/2007, il tracciato dell'elettrodotto in progetto, del nuovo acquedotto, delle rispettive fasce di rispetto. Si rileva che tali previsioni progettuali, in rapporto alla disciplina urbanistica vigente del Comune di Albiano d'Ivrea, non possano conseguire la piena efficacia urbanistica con la procedura utilizzata dal Comune (deliberazione di adeguamento ai sensi dell'8° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77), in quanto i contenuti sopra richiamati incidono sui vincoli del PRG e che per il conseguimento della loro conformità sia necessaria una diversa procedura.

Per conseguire la piena conformità urbanistica delle opere di viabilità di area vasta, occorre approvare varianti strutturali ai sensi della L.R. 1/2007, perché tali interventi ricadono su più comuni e che incidono su vincoli di esclusiva competenza statale, come dimostrato al successivo punto 2).

Si osserva, pertanto, che le opere di viabilità sottoposte alla procedura di valutazione non sono pienamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti.

2) Alcune previsioni di nuove opere, considerate nella procedura di valutazione, incidono su beni paesaggistici, tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/04, come modificato dal D.Lgs. 63/2008, entrato in vigore il 24 aprile 2008. In base alle nuove disposizioni si nutrono seri dubbi di legittimità circa la competenza regionale ad autorizzare alcune opere, ad esempio:

- "***Dora Baltea: installazione tralicci del nuovo elettrodotto***";
- "***Dora Baltea: adeguamento sezione scolmatore di Tina alla confluenza***";

si ritiene che tali opere debbano essere preventivamente autorizzate dal Ministero per i Beni Culturali mediante la competente Soprintendenza.

Inoltre, alla luce di quanto previsto agli articoli 146 e 158 del D.Lgs. 42/04, come modificato dal D.Lgs. 63/2008, non è legittima la prevista sub-delega al Comune (o a più Comuni) da parte della Regione per le seguenti opere:

- "*fascia di rispetto della roggia Violana: adeguamento corsie di accelerazione e decelerazione della Bretella autostradale A4-A5*";

- "*fascia di rispetto della roggia Violana: adeguamento viabilità SP 80 Albiano Azeglio*";

in quanto dette opere incidono su vincoli di esclusiva competenza statale, come sottolineato dalla Sentenza Corte Costituzionale n. 367/2007 e ribadito con le modifiche al D.Lgs. 42/2004, introdotte dal D.Lgs. 63/08.

3) Per l'adeguamento del casello autostradale della autostrada A5, in comune di Albiano d'Ivrea, si confermano i rilievi già formulati nel 2007, che non hanno ottenuto soluzione alcuna, a prescindere dalle previste riduzioni di superfici commerciali, che determinerebbero un minor flusso di traffico (inferiore a 2.300 veicoli/ora). Sotto il profilo metodologico, si contesta che tale soluzione possa determinare significative riduzioni di traffico, perché determinate unicamente dal numero di veicoli relativi ai centri commerciali e non al parco a tema, non considerati nelle valutazioni sviluppate ai fini del rilascio delle autorizzazioni commerciali. Inoltre, appare riduttivo risolvere gli aspetti connessi all'adeguamento del casello autostradale come previsto, senza prevedere alcuna forma di un monitoraggio sui flussi di traffico effettivi, da effettuare in un arco temporale significativo, al fine di porre rimedio al riscontrarsi di possibili superamenti delle soglie di traffico dichiarati dal proponente.

4) Per quanto attiene la previsione di attuare le opere di viabilità di "area vasta" mediante il ricorso ad un Accordo di programma, come già esplicitato nel "Protocollo d'Intesa" approvato con D.G.R. del 10 aprile 2006, si ripropongono le osservazioni espresse nel 2007, in quanto nulla nel frattempo è stato modificato rispetto al quadro programmatico e attuativo previsto:

In merito ai contenuti dell'Allegato 2.7/1 del Quadro di riferimento programmatico, occorre sottolineare che trattasi di un "Protocollo d'intesa" e non di "Accordo di programma". Tale documento, approvato dalla Giunta Regionale in data 10 aprile 2006, con deliberazione n. 10-2546 costituisce semplice atto di indirizzo preordinato ad un Accordo di programma (ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), ancora da avviare. Pertanto, tale Protocollo d'Intesa non produce alcun effetto in ordine alle previsioni procedurali ivi contenute e non può essere considerato alla stregua di un provvedimento neppure preordinato ad approvare progetti di competenza sia degli Enti pubblici coinvolti, sia del soggetto privato Mediapolis SpA.

Su tali aspetti, si richiede che in sede di procedura di VIA i rappresentanti della Regione Piemonte e della Provincia di Torino chiariscano, ciascuno per le rispettive competenze, sotto il profilo procedurale, tempi e modalità di svolgimento dell'Accordo di programma, con particolare riferimento agli impegni finanziari assunti mediante l'approvazione del Protocollo d'intesa. Inoltre, i rappresentanti della Regione Piemonte dovranno specificare se, in ordine all'erogazione delle somme iscritte a bilancio a favore di Mediapolis SpA, vi siano o meno elementi pregiudizievoli al conferimento di tali risorse al soggetto attuatore Mediapolis SpA e quali siano le modalità previste.

Gli elementi richiamati risultano di estrema rilevanza in ordine alla certezza dell'attuazione delle opere previste da parte di Mediapolis SpA (pari a 18 Meuro), per le quali, il richiamato Protocollo d'intesa non prevede la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria al riguardo. Per quanto attiene ad altro aspetto, l'art. 7 del citato Protocollo d'intesa stabilisce che per ottenere la piena conformità urbanistica delle opere ivi previste, i Comuni di Albiano d'Ivrea e di Vestignè dovranno procedere mediante procedura ordinaria e non ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 34 D.Lgs 267/2000, attraverso la conclusione dell'Accordo di programma.

Inoltre, ai fini della procedura di VIA occorre chiarire quali siano i soggetti competenti alla realizzazione delle opere di adeguamento autostradale (art. 3 lettera B, importo totale pari a 3,5 Meuro).

Nel citato Protocollo d'intesa, l'art. 5 prevede:

Art. [5] - SOGGETTI ATTUATORI

(1) Le PARTI assumono l'impegno di attivare tutte le procedure necessarie alla realizzazione delle opere di cui ai precedenti art. (3) e (4), secondo la seguente ripartizione:

SOGGETTO ATTUATORE	OPERE
PROVINCIA DI TORINO	- Opere di raccordo con la viabilità provinciale (C) - Opere di viabilità di area vasta (F)
COMUNE DI ALBIANO	- Opere idrauliche (A1 e A3)
MEDIAPOLIS SPA	- Opere idrauliche interne all'area (A2 e A4) - Opere di viabilità di bordo e di accesso all'area (D) - Opere di urbanizzazione e standards (E)

(2) Per quanto riguarda le "Opere di adeguamento del nodo autostradale" (B) tutte le PARTI sono concordi nel demandare alla REGIONE PIEMONTE – quale Ente competente per la definizione della programmazione degli interventi di viabilità – il compito di definire con a società ATIVA SpA e – per quanto di competenza con l'ANAS SpA – entro il termine di sottoscrizione dell'Accordo di Programma una soluzione amministrativa e finanziaria in grado di garantire la fattibilità delle opere stesse.

Appare, pertanto, decisivo stabilire già in sede di VIA , tempi, modalità procedurali e operative suggerite al comma 2), come sopra riportato.

L'indeterminatezza su tali aspetti comporta irrimediabilmente il venir meno di alcuni requisiti fondamentali in ordine alla puntuale realizzazione delle opere previste.

Analoghe considerazioni debbono essere svolte circa le "Opere di viabilità di area vasta", come definite all'art. 1, comma 2:

- II) opere di viabilità di area vasta che, ancorché non previste dalla normativa di PRGC, risultano comunque necessarie ai fini del corretto inserimento del progetto nel sistema di viabilità;

all'art. 8 "Copertura finanziaria" il comma 5) prevede:

(5) Per quanto riguarda le modalità di copertura finanziaria delle "Opere di viabilità di area vasta" (F) di cui al precedente art. (4) - che prevedono un ulteriore investimento complessivo pari ad Euro 8.000.000 - queste verranno definite successivamente dalla PROVINCIA DI TORINO e dalla REGIONE PIEMONTE che in linea generale s'impegna a reperire i fondi.

Come già indicato dall'art. (2), la realizzazione di tali opere potrà confluire nello stesso Accordo di Programma che regolerà la attuazione delle infrastrutture di cui al precedente art. (3) ovvero essere normata da procedura separata.

Si prende atto che in ordine a tali opere non siano previste le necessarie garanzie circa il loro effettivo finanziamento, la loro esecuzione coordinata con l'articolazione attuativa dell'intero parco a tema, come si evince dal Cronoprogramma (allegato 2.5-2).

Le considerazioni suesposte sono finalizzate a valutare il Protocollo d'intesa approvato come un mero atto di indirizzo, mentre in tutta la documentazione del S.I.A. il soggetto proponente Mediapolis SpA vi attribuisce rilevanti contenuti "approvativi", senza dimostrare alcunché in proposito. Si richiede espressamente, in sede di procedura di VIA, di risolvere le criticità sopra evidenziate.

Conclusioni

La Valutazione di Impatto Ambientale rappresenta per le Istituzioni responsabili l'ultima occasione di valutazione e di analisi della reale portata del progetto Mediapolis in relazione a un territorio ormai ben diverso di quello che ha costituito il presupposto del Patto Territoriale.

Il tempo trascorso, il cambiamento dei fattori endogeni ed esogeni dello sviluppo, unitamente alla maggiore consapevolezza delle priorità territoriali e strategiche, richiedono per un progetto di impatto così irreversibile e di possibile contrasto con altre potenzialità di sviluppo, una attenzione particolare e una prudenza di giudizio suffragata soprattutto da numeri e da specifiche analisi.

Nessuna decisione potrà prescindere dall'approfondimento dell'impatto socio economico che, per quanto meno visibile, può presentare per una popolazione e per il suo territorio effetti negativi e durevoli almeno pari a quelli della distruzione dei terreni fertili e della compromissione di un paesaggio esclusivo.

L'impatto socio economico è quello che è apparso sinora indagato meno a fondo e che invece può essere definito con strumenti ed analisi oggettive quanto quelle relative alla fisicità dei luoghi.

Anche in questo caso però, e forse a maggior ragione, di fronte a dubbi e possibili incertezze riteniamo che vada coerentemente applicato il "principio di precauzione" che tante volte è stato adottato nelle Valutazioni di Impatto Ambientale.

Mediapolis cita, certo con altri scopi, un'affermazione di "Parques Reunidos" che definisce il sito di Mediapolis nel cuore dell'anfiteatro morenico della Serra di Ivrea come una: "**localizzazione eccezionale**".

Certo lo è: evitiamo dunque, fin che siamo in tempo, che questo impareggiabile scenario naturale diventi e si limiti ad essere lo sfondo celebrato, poi sfigurato e inutile, di un'intrusione aliena.

In relazione all'ipotesi di utilizzare la procedura dell'Accordo di Programma (art. 7 del Protocollo d'Intesa), onde consentire l'approvazione e la disciplina attuative delle opere previste, si rileva che tale istituto non può costituire possibilità alcuna di "sanare" sotto ogni profilo amministrativo la piena legittimità urbanistica delle opere di viabilità vasta considerate nel citato Protocollo d'Intesa, in relazione alla conclusione della procedura di valutazione.

Pertanto, il rinvio ad una possibile procedura di accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 267/2000 s.m.i., determina che per le opere che saranno comprese nell'accordo non possa concludersi la procedura di valutazione in corso e che per le stesse opere si debba procedere ad una nuova procedura di valutazione.

Torino, 14 giugno 2008

Per il Coordinamento

**Segreteria presso Pro Natura Torino: Via Pastrengo 13 – 10128 Torino
Tel. 011/5096618 – Fax 011/503155 – e-mail: pronto@arpnet.it**